Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 29 dicembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(11964)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1969, n. **958.**

Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli incarichi triennali per l'insegnamento nelle scuole elementari conferiti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, con legge 22 marzo 1967, n. 159, e con legge 2 aprile 1968, n. 417, sono prorogati per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 5 dicembre 1969, n. **959.**

Estensione della facoltà concessa al Ministro per la g zia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 g naio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario successive modificazioni in merito al conferimento di po di uditore giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubbli hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà, concessa al Ministro per la grazia e gius zia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decre 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli i nei al concorso per esami a 200 posti di uditore g diziario indetto con decreto ministeriale 30 nove bre 1966.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della preser legge, si provvede alla nomina degli idonei, assegnan ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti canti o, in mancanza, quelli che si rendano disponit nel predetto termine.

All'onere derivante dall'applicazione della preser legge si provvede a carico delle normali dotazioni competenti capitoli dello stato di previsione della spe del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sa inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decr della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunq spetti di osservarla e di farla osservare come leg dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DEL REPUBBLICA 10 dicembre 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Morro d'Alba

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del c siglio comunale di Morro d'Alba conseguì la maggioranza seggi una lista eterogenea, nel cui ambito fu costituita giunta municipale.

Successivamente, però, si verificarono in seno alla prede maggioranza notevoli contrasti che, acuitisi sempre più, f rono per ripercuotersi negativamente sul funzionamento de amministrazione.

La crisi si aggravò ulteriormente a seguito della morte sindaco, avvenuta il 5 marzo 1969, poichè fra i vari gruppi c siliari non fu possibile raggiungere un accordo per la nom del successore.

Diversi importanti adempimenti, fra cui quello relativo la approvazione del bilancio di previsione del 1969, vennero, conseguenza, negletti, malgrado alcuni interventi sollecitat svolti dalla autorità di vigilanza.

Il 27 giugno 1969 il prefetto, considerato che la situazione amministrativa locale non presentava segni di miglioramento, con lettera raccomandata, invitava l'assessore anziano del comune a convocare il consiglio comunale per l'elezione del sindaco e per l'approvazione del bilancio di previsione del 1969, con l'esplicita avvertenza che, ove il consiglio medesimo non avesse provveduto a tali adempimenti entro il 10 luglio 1969, si sarebbe reso inevitabile il ricorso al provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

A seguito di tale invito, il consiglio comunale veniva convocato per il 7 e 12 luglio u. s., in prima e seconda convocazione, ma le relative sedute risultavano deserte.

Avendo, peraltro, rilevato che, negli avvisi di convocazione notificati ai singoli consiglieri non era stato inserito il formale avvertimento di cui sopra, il prefetto, con lettera del 16 luglio u. s., diffidava il suddetto assessore anziano a convocare nuovamente il consiglio entro il 22 luglio, sempre ai fini dell'elezione del sindaco e dell'approvazione del bilancio, e ad inserire nell'avviso di convocazione, da notificare a tutti i consiglieri, la espressa avvertenza che, in caso di persistente inadempimento, sarebbe stato proposto lo scioglimento del consiglio stesso, previa sospensione di esso, a norma di legge (all. 5).

Malgrado il chiaro monito, le due sedute, indette per il 21 e 26 luglio u. s. (in prima e seconda convocazione), andavano deserte, essendovi intervenuti rispettivamente soltanto 5 e 2 consiglieri.

Il prefetto, pertanto, considerato che il consiglio comunale di Morro d'Alba ha persistentemente omesso di provvedere alla elezione del sindaco ed all'approvazione del bilancio di previsione, con grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, ai sensi del menzionato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine a precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 settembre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morro d'Alba ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Edoardo Fragalà, funzionario di prefettura.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Morro d'Alba (Ancona) non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, all'elezione del sindaco ed all'approvazione del bilancio di previsione 1969, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 settembre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decretò e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morro d'Alba è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Edoardo Fragalà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

RESTIVO

(12062)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1966.

Agevolazioni tariffarie per i trasporti sulle ferrovie dello Stato dei materiali da costruzione e delle apparecchiature tecniche destinati alle varie fasi d'impianto degli stabilimenti industriali nel Mezzogiorno d'Italia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la relazione al presente decreto;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 14 del 19 aprile 1966;

Decreta:

Art. 1.

Per i trasporti a carro dei materiali da costruzione e delle apparecchiature tecniche destinati ad essere stabilmente impiegati nel primo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ricostruzione e la trasformazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati situati nei territori del Mezzogiorno d'Italia, sono accordate, in via di rimborso, alle condizioni stabilite nei successivi articoli, le seguenti riduzioni sui prezzi delle tariffe ordinarie delle ferrovie dello Stato:

10 % per le spedizioni percorrenti fino a 150 km.;
20 % per le spedizioni percorrenti da 151 a 300 km.;
30 % per le spedizioni percorrenti da 301 a 600 km.;
40 % per le spedizioni percorrenti da 601 a 1000 km.;
50 % per le spedizioni percorrenti oltre 1000 km.

Per i territori del Mezzogiorno d'Italia si intendono quelli previsti nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Sono escluse dalle facilitazioni le merci destinate alla costruzione di opere esterne al recinto dello stabilimento e di quelle interne non adibite al processo produttivo.

Sono altresì esclusi dal beneficio i veicoli, gli arredamenti non incorporati, i mobili e le altre attrezzature non impiegate stabilmente nel procedimento tecnico produttivo.

Art. 3.

Sono ammesse a fruire delle facilitazioni previste nei precedenti articoli le imprese le cui opere rispondano ai requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per l'ammissione ai finanziamenti a tasso agevolato e ai contributi alle iniziative industriali.

Le ammissioni hanno validità fino al termine dell'opera per cui sono state concesse.

Art. 4.

Hanno titolo alle facilitazioni tariffarie, alle condizioni stabilite, i trasporti di merci effettuati dalla data di arrivo della domanda di ammissione, se questa risulta fondata, alla data di scadenza dell'ammissione medesima, secondo quanto previsto nel precedente art. 3.

Art. 5.

Le imprese ammesse alle facilitazioni di cui ai precedenti articoli debbono presentare domanda di rimborso delle somme loro spettanti, secondo le modalità che verranno stabilite nelle norme di esecuzione del presente decreto, entro il termine di un anno dalla data di effettuazione dello svincolo delle merci ricevute. Trascorso tale termine esse perdono il diritto al rimborso.

Art. 6.

Le modalità di applicazione del presente decreto vengono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Art. 7.

Ai trasporti di cui sopra, quando non sia diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In deroga a tale disposizione possono essere ammesse a fruire delle facilitazioni di cui sopra anche i trasporti di merci effettuati dal 1° luglio 1965, quando si tratti di imprese:

a) ammesse anteriormente a tale data, in base al decreto del Ministro per i trasporti 2 maggio 1958, n. 5272;

b) che abbiano presentato domanda di ammissione dopo il 30 giugno 1965, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) che pur avendo ancora presentato domanda di ammissione, abbiano iniziato le opere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti nei precedenti punti *b*) e *c*) l'ammissione resta subordinata all'esistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e al rispetto delle modalità stabilite. A tale effetto l'ammissibilità medesima può essere condizionata alla presentazione della documentazione suppletiva che si rendesse necessaria.

Roma, addì 19 aprile 1966

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1968
Registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 279

(12078)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Prezzi di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento in data 25 ottobre 1969 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1970, i prezzi di vendita e di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale;*

Sentito il Ministero per la grazia e giustizia;

Approva:

i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1° gennaio 1970, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Parte 1ª legislativa con supplementi ordinari:

abbonamento annuale . . . . L. 21.000;
abbonamento semestrale . . . . . . » 11.000;
abbonamento trimestrale . . . . . . » 6.000;
un fascicolo . . . . » 100;
supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 100 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso;
supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 170, per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Parte 2ª inserzioni:

abbonamento annuale . . . . L. 16.000;
abbonamento semestrale . . . . . . » 9.000;
abbonamento trimestrale . . . . . . » 5.000;
un fascicolo . . . . » 90.

Supplemento straordinario bollettino delle estrazioni:

abbonamento annuale . . . . L. 11.500;
abbonamento semestrale . . . . . . » 6.500;
un fascicolo L. 170 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario Conto riassuntivo del Tesoro:

abbonamento annuale . . . . L. 8.000;
abbonamento semestrale . . . . . . » 5.000;
un fascicolo . . . . » 800.

Per l'estero i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della predetta pubblicazione, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, vanno raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1969
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 325

(12105)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 49 del 24 maggio 1968, con il quale la amministrazione provinciale di Pescara ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale « Roccamorice-Fonte Tettoni », della lunghezza di km. 13+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1967 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 13+500, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11828)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1969.

Integrazione delle norme di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1967, concernente i parametri di graduazione per i finanziamenti a tasso agevolato e per i contributi a favore di iniziative industriali nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

Visti gli articoli 101 e 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, che disciplinano la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi, alle iniziative industriali nei territori meridionali;

Visto il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati, fra l'altro, i parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi, concedibili alle iniziative industriali nei territori meridionali, ai sensi dei citati articoli 101 e 102 del testo unico n. 1523 del 1967;

Considerata la necessità di elevare il livello dei predetti finanziamenti e contributi in favore delle attività industriali, con più basso investimento fisso, per unità di manodopera occupata, che si insediano nei territori esterni alle aree di sviluppo globale;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, lettera *b*) del decreto ministeriale 8 febbraio 1967, alle nuove iniziative industriali e agli ampliamenti di impianti esistenti, appartenenti alla 1ª e 2ª categoria di investimento fisso, ubicati nei territori indicati al successivo art. 3, l'incidenza del parametro settore industriale sull'aliquota di finanziamento agevolato concedibile, è fissata nella misura del 25 %.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, lettera *b*) del decreto ministeriale 8 febbraio 1967, alle nuove iniziative industriali e agli ampliamenti di impianti esistenti, appartenenti alla 1ª e 2ª categoria di investimento fisso, ubicati nei territori indicati al successivo art. 3, l'incidenza del parametro settore industriale sull'aliquota di contributo in conto capitale concedibile, è fissata nella misura del 6,5 %.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano nei territori meridionali esterni alle aree di sviluppo globale, indicate dal piano di coordinamento di cui alle premesse, caratterizzati da livelli di reddito pro-capite inferiori al livello medio registrato nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da aliquote di disoccupazione più elevate rispetto alla media di tali territori e da un tasso di immigrazione ed emigrazione più elevato della media dei territori medesimi.

All'accertamento di tali condizioni provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla base di quanto previsto dal piano di coordinamento anzidetto, relativamente alla graduazione degli incentivi finanziari.

Art. 4.

I limiti di investimenti fissi di 80 e 40 milioni, previsti nell'art. 9, commi secondo e terzo, del decreto ministeriale 8 febbraio 1967, sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 50 milioni.

Il finanziamento agevolato di cui al secondo comma del citato art. 9, già previsto nella misura fissa del 45 % dell'investimento complessivo, è concesso, previa emissione del prescritto parere di conformità, nella misura massima prevista dalla legislazione vigente.

Alle iniziative di cui al primo comma, ubicate nei territori di cui al precedente art. 3, il contributo viene concesso nella misura massima prevista dalla vigente legislazione.

Roma, addì 17 dicembre 1969

Il Ministro: TAVIANI

(12065)

DETERMINAZIONE DEL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO 19 novembre 1969.

Prezzi delle inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1970.

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Vista la lettera n. 367, in data 1° agosto 1969, con la quale l'Istituto Poligrafico dello Stato ha chiesto che siano aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1970, le tariffe delle inserzioni nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale*, fissati con decorrenza 1° gennaio 1964;

Considerato che successivamente a tale data sono state registrare maggiorazioni nei salari e nei costi di lavorazioni grafiche, tali da giustificare un aggiornamento di dette tariffe;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, il diritto fisso di testata da corrispondere per la pubblicazione degli annunzi giudiziari nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 800;

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione, L. 370.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 il diritto fisso di testata dovuto per gli annunzi commerciali e vari da pubblicarsi nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 1.600.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione L. 530.

Roma, addì 19 novembre 1969

Il Provveditore generale dello Stato
FIRMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1969
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 306

(12106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.337.401 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11858)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.247.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11859)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.535.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11860)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.351.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11861)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.193.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11862)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.487.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11863)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ciseab - edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1969 il rag. Ignazio De Matteis è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ciseab - edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma », con sede in Roma, sciolta e art. 2544 codice civile, in sostituzione del dott. Decio Spinelli.

(11940)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Isola Capo Rizzuto

Con decreto interministeriale n. 444 data 3 ottobre 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq. 6880, sito in comune di Isola Capo Rizzuto e facente parte di una maggiore area contraddistinta in catasto alla partita 643, foglio n. 2, particelle 11 e 29.

(11941)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di Ferrara ad accettare una donazione.

Con decreto n. 40218/Div/1ª in data 28 ottobre 1969, il prefetto della provincia di Ferrara ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di Ferrara ad accettare la donazione della somma di L. 551.000 in titoli per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Preside Baron ».

(12012)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1969, è stato respinto il ricorso prodotto in via straordinaria dal sig. Vincenzo Sbardella contro la delibera del comitato di gestione dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) in data 13 novembre 1965, concernente promozioni a capo sezione.

(11926).

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di S. Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 settembre 1969 e stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in S. Benedetto del Tronto, della superficie di mq. 345, riportata al nuovo catasto edilizio urbano del comune di S. Benedetto del Tronto al foglio n. 5, particella 43/a porzione.

(12013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di attuario di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo statistico attuariale).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di attuario di 2ª classe nel ruolo statistico attuariale della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali; abilitazione all'esercizio della professione di attuario; iscrizione all'albo professionale;

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano fra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge

3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4) e da 6) a 11) della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi di civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 articoli 1 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni);

g) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

E) godimento dei diritti politici;

F) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali, con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di attuario, con l'indicazione della data in cui l'abilitazione è stata conseguita;

i) la data di iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;

o) *di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame e valutazione dei titoli

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

2) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguente materie:

1) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

2) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

3) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

4) statistica metodologica e matematica; demografia;

5) legislazione sulle assicurazioni sociali.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove di esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i settanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal

Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V.19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) *e* 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, *n.* 482 (*invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art.* 19 *della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.*

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, da L. 400, dell'autorità militare;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano:

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), e), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo statistico attuariale della categoria direttiva, e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità speciale mensile lorda di lire 15.000, l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 10.200), l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 39 del 29 maggio 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Alla direzione generale dell'istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR)

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . . . il . . . . (2) . . . . *domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami e per titoli a dieci posti di attuario di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo attuariale).

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . . (indirizzo dell'università);

e) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di attuario in data . . . .;

f) di essere iscritto ininterrottamente all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): . . . .;

i) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . .)(6).

. . l . . sottoscritt . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina, . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo:
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data .

Firma

da autenticarsi (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(11776)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2 e 3 purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziale non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40.

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

8) La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato.

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

c) buona condotta;

d) godimento dei diritti politici;

~~*e*) idoneità fisica all'impiego~~

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici:

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso ~~di irreperibilità del destinatario~~ o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle pre-

scritte dal bando entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E)* dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ed un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta;

1) diploma originale o copia notarile autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero debbono essere legalizzate dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Sindaco del Comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano ai corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzi detti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 7, i documenti di rito conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo ai periodi di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1969
Registro n. 9, foglio n. 128

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale:

A) le materie delle prove scritte;
B) elementi di diritto e procedura penale;
C) nozioni di procedura civile;
D) elementi di economia politica e scienza delle finanze;
E) leggi e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Prove orali facoltative:

a) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
b) statistica (nozioni).

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(Schema di domanda)

Al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . . (provincia . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . ;
4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanne nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in
conseguito presso l'Università di
data .,

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente:

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . in qualità di
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi
., ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) chiede di sostenere le prove facoltative di lingua straniera e di statistica;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data

Firma

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario ~~comunale del luogo di residenza dell'aspirante.~~

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11876)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090/68 in data 6 settembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria;

Visto il proprio decreto n. 1248/69 in data 16 giugno 1969, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata dal veterinario provinciale di Alessandria con decreto numero 1079/69 in data 26 maggio 1969, modificata con decreto n. 2177/69 in data 10 novembre 1969, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 14 giugno 1969 e n. 292 del 19 novembre 1969;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Giamporcaro Sergio	punti	182,105
2. Fasciolo Franco	»	159,638
3. Mercurio Giuseppe	»	150,417
4. Calliera Giovanni	»	140,502
5. Mazzocchi Luigi	»	129,175

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, di quest'ufficio e del comune di Alessandria.

Alessandria, addì 9 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090/68 in data 6 settembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario direttore del ~~pubblico macello del comune di Alessandria;~~

Visto il proprio decreto n. 2366/69 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le leggi relative al collocamento obbligatorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il candidato dott. Giamporcaro Sergio, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria.

Il sanitario sopra nominato dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, di quest'ufficio e del comune di Alessandria.

Alessandria, addì 9 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(11856)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.